



Via Mogadiscio, 1  
42122 Reggio Emilia  
Tel. 0522.232574  
Fax 0522.922384  
[segreteria@reggianacalcio.it](mailto:segreteria@reggianacalcio.it)  
[www.reggianacalcio.it](http://www.reggianacalcio.it)

## **CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI DELLO STADIO “CITTÀ” DEL TRICOLORE” E PER I SOSTENITORI DELLA A.C. REGGIANA 1919**

La società sportiva A.C. REGGIANA 1919 ha elaborato e adottato un Codice Etico di comportamento indirizzato agli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio “CITTÀ” DEL TRICOLORE” di Reggio Emilia.

### **Premessa**

Obiettivo della società sportiva A.C. REGGIANA 1919 è legarsi a sostenitori che condividono e promuovono l’etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società A.C. REGGIANA 1919.

**Lo stadio MAPEI DTADIUM di REGGIO EMILIA è un luogo aperto al pubblico in cui la società A.C. REGGIANA 1919 organizza eventi sportivi, subordinando l’accesso dei propri sostenitori all’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’Uso” dello stadio e quelle contenute nel presente “Codice Etico di Comportamento”, che sono quindi da ritenersi vincolanti.**

E’ data pubblicità al presente Codice Etico di Comportamento ed al Regolamento d’Uso dello stadio tramite con la pubblicazione sul sito della società sportiva; con **attività all’uopo promosse dall’ufficio SLO della società.**

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico potranno rappresentare **un legittimo motivo di risoluzione del rapporto società-tifoso** e, a seconda della gravità, **giusta causa di esclusione del tifoso** dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.

**Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla**

## **tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).**

### ❖ *Art.1 Principi generali.*

Il Codice Etico della società A.C. Reggiana 1919 enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

### ❖ *Art. 2 Impegno sociale e condivisione del progetto*

La società A.C. REGGIANA 1919 è consapevole dell'importanza del calcio e di quella dei suoi valori - quali la socializzazione, l'aggregazione, il rispetto dell'altro, l'integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell'accezione di valore dell'avversario - nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva. La società incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione ed in particolare i giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare.

**La società A.C. REGGIANA 1919 si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti**, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.

I sostenitori della società A.C. REGGIANA 1919, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell'avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società A.C. REGGIANA 1919.

I sostenitori della società A.C. REGGIANA 1919 si impegnano, inoltre, all'osservanza del regolamento d'uso dello stadio in vigore nella stagione sportiva di riferimento, nonché al rispetto della **figura dello steward** presente nell'impianto sportivo dei rappresentanti della società e dei giocatori.

In occasione delle trasferte, i sostenitori si impegnano a **rapportarsi con l'ufficio SLO** (*Supporter Liaison Officer*) della società il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrente tra gli stessi e permettere ai propri tifosi di vivere anche in trasferta un'esperienza indimenticabile.

❖ *Art. 3 Destinatari del Codice Etico*

Il Codice Etico di Comportamento è vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e/o riceveranno a qualunque titolo un biglietto anche gratuito per la partecipazione alla manifestazione sportiva.

Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea un **grave danno all'immagine ed alla reputazione della società** e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.

❖ *Art. 4 Sospensione del gradimento*

La società A.C. REGGIANA 1919 in caso **di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenti nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possono ritenere in violazione dei principi sopra indicati e/o del regolamento d'uso dello stadio "Mapei Stadium", che qui in calce viene integralmente riportato, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo.**

I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine ed il prestigio della Società.

La Società a tal fine valuterà:

- 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- 2) la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- 3) precedenti inadempimenti;
- 4) **eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.**

LEGGENDA: ● SANZIONE OPZIONALE ● SANZIONE MINIMA ● SANZIONE MASSIMA

INFRAZIONI	ESPULSIONE EVENTO	RI- CHIAMO SCRITTO	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TA- ZIONE 3 GARE	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TA- ZIONE 6 GARE	SO- SPEN- SIONE /NON CON- TRAT- TA- ZIONE 1 CAM- PIO- NATO	SO- SPEN- SIONE/ NON CON- TRAT- TA- ZIONE 3 CAM- PIO- NATI	RE- VOCA
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme.	●	●					●
Travisamento o alterazione propria identità.	●	●		●			
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulla persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati.	●	●			●		
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso. Occupare un posto diverso da quello indicato sul titolo d'accesso	●	●			●		
Introduzione di materiali vietati e\o fuochi pirotecnici.	●	●			●		
Introduzione e utilizzazione di di telecamere a fini professionali.	●	●					

Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori.	●	●				●	
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva.	●	●				●	
Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS.	●	●	●				
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro.	●	●					
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti-	●	●		●			
Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio.	●	●					●
Ogni ulteriore comportamento che configura reato.	●	●					●
Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società.	●	●			●		

Promovimento di azioni legali contro la società	●	●					●
Condotte violente nei confronti del personale steward, delle Forze dell'ordine e della società.	●				●		●

❖ *Art. 5 Accertamento Inadempimento*

La società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in **maniera chiara, trasparente ed oggettiva** l'accadimento dei fatti.

Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- ✓ le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
- ✓ la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- ✓ le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\ DIGOS;
- ✓ ogni altro elemento oggettivo.

❖ *Art. 6 Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice Etico (di seguito nel testo anche "sanzioni")*

6.1) Esclusione dall'evento.

L'esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal delegato per la sicurezza e\o dal suo vice e dai componenti dell'ufficio SLO;

6.2) Richiamo scritto.<sup>1</sup>

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto richiamo scritto; Il richiamo scritto può contenere il monito per il tifoso a cambiare condotta all'interno dello stadio.

6.3) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.3 (tre)\n.6 (sei) partite.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal

campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali;

6.4) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) campionato.

La sospensione è da intendersi per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la società si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega.

6.5) Sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati.

La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

6.6) Revoca.

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di di Lega.

❖ *Art. 7 Irrogazione sanzione*

Il richiamo, la sospensione e/o la revoca verranno disposte dallo SLO della società sportiva entro giorni 60 (sessanta) dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione e/o saranno consegnate a mano al trasgressore previa convocazione. Nell'atto dell'irrogazione della sanzione sarà onere della società indicare la possibilità di fare revisione e/o opporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche.

Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, **a pena di inammissibilità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova**; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.

L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, **sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o abbonamento.** inoltre perderà eventuali agevolazioni commerciali maturate con programmi di fidelizzazione.

❖ *Art. 8 Accesso agli atti.*

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo PEC della società medesima (a.c.reggiana1919@legalmail.it).

❖ *Art. 9 Impugnazione Sanzioni.*

9.1) In caso di **sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 3/n.6 partite** il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo PEC della società medesima (a.c.reggiana1919@legalmail.it) entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione. **Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.**

**La decisione sul punto da parte della Società, che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione è inoppugnabile.**

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la gestione dell'evento e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Il procedimento di revisione non sospende gli effetti della sanzione comminata.

9.2) Avverso le ulteriori sanzioni di **sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per n. 1\n.3 campionato\i** e **revoca** il trasgressore può chiedere la rivalutazione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all'indirizzo PEC della società medesima (a.c.reggiana1919@legalmail.it) entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione.

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

La decisione sul punto da parte della Società dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) **e potrà essere impugnata avanti l'Associazione Nazionale Delegati per la Sicurezza (A.N.D.E.S.), con sede legale in Verona, Via Rovereto n. 22.**

L'impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede di A.N.D.E.S. o alla PEC dell'associazione medesima – [associazioneandes@pec.it](mailto:associazioneandes@pec.it) - entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del provvedimento della società.

La decisione di A.N.D.E.S., che dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione dell'impugnazione, è irrevocabile.


La Società Sportiva si riserva il diritto di partecipare alla fase di impugnazione tramite un proprio delegato, anche attraverso la presentazione di memorie di replica.<sup>2</sup>

L'impugnazione presentata ad ANDES non sospende gli effetti dell'irrogazione della sanzione. All'intero procedimento si applicano le norme e in materia di astensione e ricusazione previste dal C.p.c

❖ *Art. 10 Privacy*

La società A.C. Reggiana 1919 assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Ue) 2016/679.

REGGIO EMILIA 07/07/2025



Massimo D'Angelo